

Penale Sent. Sez. 4 Num. 6501 Anno 2021

Presidente: MENICHETTI CARLA

Relatore: PEZZELLA VINCENZO

Data Udienza: 26/01/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TREVISO
e dalla Parte Civile

BASSO RINO nato a CASTELFRANCO VENETO il 23/01/1939
nel procedimento a carico di:

TODARO EZIO IGNAZIO nato a PADOVA il 01/10/1961

inoltre:

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA (Responsabile Civile)

avverso la sentenza del 07/03/2019 del TRIBUNALE di
TREVISO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

lette le conclusioni scritte ex art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 rassegnate in data
18/11/2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. Lucia
Odello, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata in punto
di condanna alle spese della parte civile, dichiarandosi inammissibile nel resto il ricorso

lette le conclusioni scritte rassegnate in data 27/11/2020 dall'Avv. Federica Riente per la
parte civile ricorrente Basso Rino, che ha chiesto: 1) agli effetti penali e civili dichiararsi
nulla o, comunque, annullarsi la sentenza impugnata; in ogni caso nella parte in cui ha
condannato la parte civile Basso Rino al pagamento delle spese processuali del giudizio
di appello, nonché di quelle del già celebrato giudizio dinnanzi alla Suprema Corte di
Cassazione 3) Disporsi la correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. e
condannarsi l'imputato Todaro Ezio Ignazio e la compagnia assicuratrice responsabile
civile "Vittoria Assicurazioni Spa" in persona del legale rappresentante pro tempore,
anche in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio per tutte le fasi a
favore della parte civile Basso Rino, come da note già depositate, in ossequio
all'Ordinanza di Codesta Suprema Corte n. 29116/2018 in data 14.03.2018;
4) Ai sensi dell'art. 620 comma primo lett. l) c.p.p., adottarsi ogni idoneo e opportuno
provvedimento nel merito; 5) Agli effetti civili, in accoglimento del ricorso promosso dalla
parte civile e delle domande risarcitorie proposte. condannarsi ex art. 538 c.p.p.

l'imputato Todaro Ezio Ignazio e la compagnia assicuratrice responsabile civile "Vittoria Assicurazioni Spa" in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in via solidale tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patienti, cagionati da Todaro Ezio Ignazio alla parte civile Basso Rino nella misura calcolata sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano vigenti e complessivamente ivi indicate complessivamente in €. 1.255.570,80 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia dal questo Supremo Collegio, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto all'attualità nonché all'integrale rifusione delle documentate spese di consulenza cinematica e spese di consulenza medico legale a titolo di danno emergente; 6) In ogni caso, con richiesta ex art. 539 c.p.p. di condanna dell'imputato Todaro Ezio Ignazio e della compagnia assicuratrice responsabile civile "Vittoria Assicurazioni Spa" in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in via solidale tra loro, al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva per l'ammontare pari a euro 100.000,00 (centomila/00), o per il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, a fronte del gravissimo danno provato pari al 90-100% del danno biologico, dal lungo tempo trascorso dalla data dell'incidente, dalla mancanza di qualsiasi offerta risarcitoria interposta medio tempore dall'imputato o dalla compagnia assicuratrice; 7) Atteso il sopraggiunto decorso del termine prescrizione, agli effetti civili ai sensi dell'art. 622 c.p.p. annullarsi la sentenza gravata e rinviarsi il procedimento al giudice civile competente per valore in grado di appello con ogni conseguente provvedimento di legge; 8) In via subordinata, disporsi ex art. 619 c.p.p. la rettificazione degli errori della gravata sentenza per tutti i motivi indicati in ricorso e negli atti in esso richiamati; 9) Spese di lite integralmente rimesse a favore della parte civile Basso Rino per tutti i gradi di giudizio (due gradi di merito e due di legittimità dinanzi alla Suprema Corte) nella misura ritenuta equa e congrua da questo Supremo Collegio ai sensi del DM 55/2014.

Letta la memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. depositata in data 24/2/2020 nell'interesse del responsabile civile Vittoria Assicurazioni con la quale il difensore Avv. Carlo Rossi chiede rigettarsi i proposti ricorsi, sul rilievo che, con l'originario ricorso per Cassazione, il pubblico ministero non aveva minimamente censurato la prova dichiarativa e, che non vi è alcun contrasto da correggere tra dispositivo e motivazione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del **29/3/2017** il Giudice di pace di Treviso ha assolto Ezio Ignazio Todaro dal reato di lesioni personali colpose gravissime ex art. 590 co. 2 e co. 3 cod. pen. commesso in danno di Rino Basso con la formula «perché il fatto non sussiste».

La vicenda oggetto di giudizio trae origine dal sinistro stradale occorso il 29/10/2012 in Castelfranco Veneto, allorquando il Todaro, alla guida del veicolo Mercedes ML targato EC018BA, investiva il ciclista Rino Basso.

All'imputato veniva contestato di non avere provveduto a rallentare la velocità sino ad arrestarsi quando, alla guida del suo veicolo Mercedes ML targato EC018BA, mentre percorreva viale Europa, si avvedeva della presenza di Rino Basso il quale, in sella al proprio velocipede, stava attraversando la strada su un passaggio pedonale e lo investiva cagionandogli, così, per negligenza e per violazione degli artt. 140 e 141 Cod. Strada, lesioni personali gravissime, avendo la persona offesa riportato politrauma, trauma cranico commotivo ed emorragia cerebrale, neuropatia critica assonale, decadimento cognitivo, tetraparesi spastica con grave disabilità, con conseguente incapacità di provvedere alle necessità ed alle attività della vita quotidiana. In Castelfranco Veneto il 29.10.2012.

Il giudice di prime cure perveniva al giudizio assolutorio nei confronti del Todaro addebitando la responsabilità esclusiva dell'incidente alla condotta imprudente della persona offesa concretizzatasi nell'aver effettuato la manovra di attraversamento «senza la dovuta cautela, in maniera repentina e senza soluzione di continuità».

2. Avverso tale decisione ebbero a proporre autonomi ricorsi per cassazione, rispettivamente, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, ai sensi dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 274/2000, nonché la parte civile Rino Basso, rappresentata, ad ogni effetto di legge, da Rosetta Pagnan, nella duplice veste di curatore speciale e di amministratore di sostegno, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso deduceva, in primo luogo, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale che la sentenza conteneva una motivazione apparente perché il Giudice di pace si sarebbe limitato ad indicare le fonti di prova poste asseritamente a sostegno dell'assunto della repentinità della manovra addebitabile al ciclista, senza riportare alcuna valutazione critica ed argomentata in merito agli ulteriori elementi probatori acquisiti al processo (tra cui la consulenza del Pubblico Ministero) dai quali è dato desumere, invece, una ben diversa ricostruzione dei fatti. Sottolineava, al riguardo, che il ciclista Rino Basso (il quale all'epoca dei fatti aveva circa

80 anni) veniva investito mentre stava attraversando, da sinistra verso destra, un viale molto largo, addirittura a quattro corsie (con carreggiata larga complessivamente circa 15 metri) di cui ne aveva già percorse due, e non vi era alcun ostacolo che limitasse la visuale a coloro che lo percorrevano.

Specificava che detta manovra di attraversamento delle strisce pedonali del predetto ciclista, oltre ad essere ampiamente visibile era agevolmente evitabile dall'imputato se solo avesse prestato maggiore attenzione nella guida del veicolo, in particolare osservando bene lo spazio di fronte alla sua autovettura, tant'è che altri automobilisti, nelle medesime condizioni, si erano fermati per tempo in prossimità dell'attraversamento pedonale.

Rappresentava che le conclusioni cui era pervenuto il giudice di pace, in tema di concorso di cause indipendenti, sono, dunque, del tutto erronee ed illogiche. E concludeva chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata allegando anche l'istanza con cui la parte civile Rino Basso sollecitava il Pubblico Ministero ad interporre atto di appello, ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen.

Dal suo canto, la parte civile Rino Basso, rappresentata da Rosetta Pagnan, proponeva ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569, co. 1, cod. proc. pen. denunciando, con un primo motivo, il vizio motivazionale, contestando la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado, ritenuta non aderente alle emergenze probatorie, sviluppando doglianze analoghe a quelle formulate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso.

Con il secondo motivo deduceva l'inosservanza e la erronea applicazione della legge processuale penale con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen. sostenendo la totale mancanza di motivazione della sentenza impugnata.

Con il terzo motivo assumeva l'inosservanza e la erronea applicazione della legge processuale penale, e in particolare dell'art. 192 cod. proc. pen.

Con il quarto motivo denunciava l'inosservanza e la erronea applicazione della legge con riferimento agli artt. 29, comma 2, d.lgs. n. 274/2000 e 468 cod. proc. pen.

Con ordinanza n. **29116/18** di questa Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciata all'esito della pubblica udienza del **14/3/2018**, i ricorsi sopra indicati venivano convertiti in appelli (quello della parte civile ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. e quello del Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen.), con trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso, cui veniva anche demandata la regolamentazione delle spese tra le parti nel giudizio, per la celebrazione del giudizio di secondo grado.

Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, in data **7/3/2019** confermava la sentenza di assoluzione di primo grado, condannando la parte civile al pagamento delle spese.

2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, nonché la parte civile Rino Basso, rappresentata, ad ogni effetto di legge, da Rosetta Pagnan, nella duplice veste di curatore speciale e di amministratore di sostegno, ai sensi dell'art. 576 e 606 cod. proc. pen., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

• **Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso**, con un **primo motivo** deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 603 comma 3-*bis* cod. proc. pen. in quanto il giudice del gravame, a seguito dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero anche per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, non disponeva d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Si legge in atti che, dopo la citazione delle parti a giudizio per l'udienza del 19.7.2018, con ordinanza del 17.9.2018 il giudice così testualmente decideva: *"Non si ritiene invece necessaria una nuova escussione dei testi d'accusa, atteso che né l'appello della PC né quello del PM concernono la credibilità dei testi o l'attendibilità delle loro dichiarazioni ed essendo la dinamica dei fatti chiara"*. Aggiungeva poi il giudicante a pag. 2 della sentenza gravata: *"non è stata, invece, disposta la rinnovazione integrale dell'istruttoria non avendone fatto richiesta il P.M., il cui appello peraltro non attiene alla valutazione della prova dichiarativa"*.

Per il ricorrente, la decisione del giudice di appello è errata e la sentenza emessa è nulla per violazione dell'art. 603 comma 3-*bis* cod. proc. pen., atteso che il giudice era in realtà obbligato a disporre d'ufficio la rinnovazione dell'istruttoria (il richiamo è alla sentenza 14426/2019).

Anche a voler prescindere dal fatto che, la parte civile, che pure aveva interposto gravarne, alla prima udienza tenutasi il 19/7/2018 aveva chiesto espressamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in dipendenza dell'interposta impugnazione della pubblica accusa, apparirebbe errato il rilievo del giudice secondo il quale l'impugnazione del Pubblico Ministero *"non attiene alla valutazione della prova dichiarativa"* (cfr. sentenza impugnata pag. 2).

Il ricorrente trascrive, a smentita di tale assunto, quanto dedotto nell'atto di appello, con specifico riferimento alla contestazione riguardante l'illogicità della conclusione tratta dal giudice di pace in relazione alle testimonianze di Dametto Giulia e Genesin Marina.

Per il ricorrente appare evidente, stante il tenore dell'impugnazione, che essa riguardava anche la valutazione delle prove dichiarative.

A ciò si aggiunge -rileva il ricorso- che, ai fini ricostruttivi della dinamica del sinistro, il consulente del pubblico ministero ing. Mario Dell'Isola si era avvalso per i suoi accertamenti delle sommarie informazioni testimoniali rese dalle due testimoni oculari Genesin e Dametto (i verbali erano, infatti, allegati al rapporto di incidente stradale acquisito all'udienza del 27.1.2016).

La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale era, quindi, assolutamente necessaria ex art. 603 comma 3-*bis* cod. proc. pen., in quanto le signore Dametto e Genesin erano le uniche due testimoni oculari del fatto e sulle loro dichiarazioni doveva basarsi l'indagine del giudice per una compiuta ricostruzione, della dinamica del sinistro e l'accertamento degli elementi costitutivi del reato, avendo già egli a disposizione forti elementi che facevano propendere per la responsabilità penale dell'imputato (tra cui, due automobilisti che prima di lui, pur trovandosi in posizione svantaggiata, avevano evitato l'impatto e arrestato il loro veicolo in tempo). In aggiunta, sulle dichiarazioni delle due testimoni si fondavano gli argomenti ricostruttivi del consulente tecnico del pubblico ministero, su cui oggi il giudice di appello integralmente basa la propria (errata) decisione affermando che non vi è prova che l'imputato avrebbe potuto evitare l'impatto con il ciclista

Quanto poi all'elemento soggettivo (colpa) emergerebbe, ancora, dalle dichiarazioni rese dalla teste Dametto che, pur trovandosi costei dietro al veicolo investitore, mai ha fatto cenno all'avvenuto azionamento del dispositivo frenante da parte del Todaro (né in sede di sommarie informazioni, né in sede dibattimentale). Anzi, la teste Dametto ha reso dichiarazioni di senso contrario, ovvero: "Ero presente al sinistro. Io ero dietro al veicolo investitore. [...] Ho pensato "ora non si ferma..." ed è successo (cfr. verbale udienza 27.01.2016). Nessuna delle due testimoni oculari (Genesin e Dametto) ha mai riferito di aver visto il Todaro tentare una manovra diversiva per evitare l'impatto con il ciclista, sebbene l'imputato viaggiasse a bordo di un potente mezzo Mercedes SUV a quattro ruote motrici, (con altissime prestazioni ed efficienza, oltre che di controllo) ed avesse a propria disposizione alla sua immediata sinistra uno spazio della larghezza di m. 1,80 (spartitraffico) non adibito alla circolazione stradale, ove poter dirigere in tutta sicurezza il proprio veicolo al fine di evitare di investire il ciclista Basso Rino (il richiamo è alla documentazione fotografica acquisita all'udienza del 27.1.2016).

Ed allora, per concludere, secondo il ricorrente, non è stata la manovra del ciclista ad essere repentina rispetto alla posizione in cui si trovava a viaggiare il Todaro, ma, semmai, è stato l'avvistamento del ciclista da parte dell'imputato ad essere colposamente tardivo.

Com'è noto il conducente di un veicolo deve continuamente ispezionare la strada che sta per percorrere in modo da essere sempre pronto ad evitare qualsiasi

ostacolo che possa pararglisi innanzi (anche quando una qualche evenienza lo costringa a rivolgere la sua attenzione ai lati della strada in quanto una rapida esplorazione laterale ed il contemporaneo controllo del percorso rientrano tra le possibilità del conducente dotato di normale perizia ed esperienza).

Un'integrale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale era dunque doverosa, oltre che obbligatoria ex art. 603 comma 3-*bis* cod. proc. pen., al fine di soddisfare il dovere di ricerca della verità incombente sul giudice, proprio perché egli aveva "...scarsi elementi a disposizione..." (cfr. pagina 9 sentenza).

Per il ricorrente imprescindibile e doverosa era la rinnovazione dell'istruttoria anche alla luce del fatto che le prove dichiarative assunte in primo grado dinnanzi al giudice di pace erano state verbalizzate in modo riassuntivo in un verbale manoscritto dal cancelliere, di tal che si rendeva necessario un diretto apprezzamento e un approfondimento delle prove da parte del giudice di appello.

In ogni caso, anche, alla luce degli elementi di prova già assunti appariva provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo all'imputato, oltre alla sussistenza di tutti gli altri elementi costitutivi del reato contestato e del nesso di causalità tra la condotta colposa posta in essere dall'imputato e le gravissime lesioni riportate dal Basso (invalidità totale, danno biologico tra il 90% e il 100%; cfr. verbale fonoregistrazione 13.12.2018 e consulenza medico-legale dott. Aldo Piccioni).

Il pubblico ministero richiama la giurisprudenza di questa Corte di legittimità relativa all'art. 141 c.d.s. per affermare che la circostanza che un ciclista potesse trovarsi sulle strisce pedonali era ampiamente prevedibile da parte dell'imputato, per il fatto oggettivo che il tratto stradale teatro dell'investimento era interamente costeggiato su entrambi i lati da piste ciclabili chiaramente visibili al Todaro e che l'investimento del ciclista è avvenuto su un attraversamento pedonale che funge da collegamento tra le due piste ciclabili, viepiù dopo che il velocipede aveva già percorso oltre 12 metri sulla carreggiata e aveva anche completato l'attraversamento della corsia su cui transitava il Todaro rimanendo sullo spazio antistante al veicolo .per un tempo apprezzabilmente lungo (il Basso è stato, infatti, investito con la parte frontale destra dell'autovettura mentre viaggiava a velocità moderata). Per il ricorrente, pertanto, la sentenza è nulla e va pertanto cassata, come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza 14426/2019, nell'ipotesi (come nel caso di specie) di sentenza emessa dopo il 2 agosto 2017, che hanno affermato che: *"In tale ipotesi, è la legge che stabilisce l'obbligo, per il giudice di appello, di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, obbligo che, se non rispettato, determina una violazione sostanziale del diritto al contraddittorio e, quindi, del diritto di difesa, sanzionata dalla nullità di ordine generale non assoluta, prevista dal combinato disposto dell'art. 178 cod. proc. pen., lett. c) e art. 180 cod. proc. pen."*

Con un **secondo motivo** il pubblico ministero ricorrente deduce nullità della sentenza per contrasto tra il dispositivo, la motivazione e il fatto storico verificatosi. Ed invero, la formula di proscioglimento adottata dal Tribunale a conferma della decisione del primo giudice è "perché il fatto non sussiste".

In motivazione peraltro il giudice di appello (il richiamo è a pag. 9 della sentenza) afferma: "*gli scarsi elementi a disposizione (soprattutto con riferimento alla velocità dei mezzi), i margini ridotti in cui l'automobilista ha reagito ... il comportamento oggettivamente imprevedibile della parte civile.., impongono l'assoluzione dell'imputato con la formula, perché il fatto non sussiste, non potendosi affermare che l'immediata attivazione dell'impianto frenante dell'autovettura, da parte del Todaro, avrebbe evitato l'investimento. Il dubbio impone la conferma della sentenza di assoluzione dell'imputato ...*".

La motivazione del provvedimento impugnato sembrerebbe, quindi, fare riferimento al proscioglimento per il solo dubbio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa e non anche della insussistenza del fatto.

Senonché, tale possibile interpretazione correttiva e dirimente verrebbe (contraddittoriamente e illogicamente) smentita dallo stesso giudice che, nella parte motiva alla pagina 9, afferma che: gli scarsi elementi a disposizione impongono l'assoluzione dell'imputato con la formula, perché il fatto non sussiste.

Il dispositivo e la motivazione apparirebbero allora errati, giacché è pacifica la sussistenza del fatto storico dell'investimento del ciclista descritto nell'imputazione, così come è pacifico il nesso di causalità tra la condotta e l'evento.

L'impugnata sentenza sarebbe, quindi, nulla per contrasto tra dispositivo e motivazione e all'eventuale divergenza tra il *decisum* e la realtà dei fatti processualmente accertata non potrebbe nemmeno porsi rimedio con la valorizzazione dei motivi offerti, atteso che questi "non consentono "di superare le incertezze o le incongruenze contenute nel dispositivo (così, tra le tante, Sez. 4, n. 40796 del 18/9/2008, Marchetti e altri, Rv. 241472; Sez. 1, n. 34986 del 10/7/2007, Mabrouky, Rv. 237611). (cfr. *ex plurimis* Sez. 6, n. 29348 del 2013).

Fermo quanto dedotto al primo motivo di doglianza, nell'ipotesi di rigetto della doglianza in esame, il ricorrente chiede, comunque, a questa Suprema Corte la correzione del dispositivo di sentenza con la formula ritenuta di giustizia.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con le conseguenti determinazioni.

• **La parte civile Rino Basso** propone **cinque motivi** di ricorso.

Il **primo** è speculare rispetto al primo motivo proposto dal Procuratore della Repubblica, deducendosi la nullità della sentenza per l'omessa rinnovazione istruttoria, da disporsi d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen.

Le prove dichiarative delle uniche due testimoni oculari Genesin e Dametto- sostiene il ricorso- dovevano ritenersi decisive ai fini ricostruttivi e, quindi, ne doveva essere disposta la rinnovazione ex art. 603 co. 3-*bis* cod. proc. pen., soprattutto in ragione del fatto: a) che la persona offesa dal reato signor Basso, essendo stato investito dal veicolo condotto dal Todaro, è stato completamente dilaniato e privato della capacità di eloquio, oltre che delle sue capacità cognitive, per cui non ha mai potuto rendere la sua versione dell'accaduto (cfr. cartelle cliniche prodotte dalla parte civile in primo grado all'udienza del 28.9.2016); b) che gli agenti accertatori -che avevano redatto il rapporto di incidente stradale acquisito all'udienza del 27.01.2016- erano sopraggiunti sul luogo dell'incidente solo dopo che i veicoli e il corpo del povero signor Basso erano stati rimossi dal punto di quiete; c) che il consulente del p.m. ing. dell'Isola, in sede di indagini preliminari, aveva basato i suoi lavori di consulenza e fondato le sue ipotesi ricostruttive sulle dichiarazioni a quel tempo rese dalle testimoni oculari Genesin e Dametto, dalle stesse modificate in sede di esame dibattimentale nel senso di un aggravamento della responsabilità dell'imputato rispetto a quanto inizialmente stimato dal consulente.

Il ricorso si sofferma sulla prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento, sulla forte velocità del Mercedes SUV condotta dal Todaro e sulla moderata andatura e sull'immissione in sicurezza del Basso.

Il **secondo motivo** di ricorso è analogo al secondo motivo di ricorso del rappresentante della pubblica accusa, in quanto si sottolinea in ogni caso l'erroneità di un dispositivo di sentenza che parla di fatto insussistente, mentre nella motivazione si avanzano dubbi sulla sussistenza del solo elemento soggettivo della colpa e, quindi, sul fatto che costituisca reato. Del tutto errato sarebbe, poi, il percorso argomentativo del giudice di appello laddove dichiara: *"entrambi i mezzi di gravame devono essere rigettati, con condanna, ex art. 592 cod. proc. pen., della parte civile al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, nonché al pagamento di quelle relative al celebrato giudizio di cassazione"* quindi in dispositivo: *"RIGETTA gli appelli"* (pagina 9 sentenza). Ma alla pagina 2 della stessa sentenza, si legge: *"All'udienza del 17.9.2018, il presente giudice, a scioglimento della riserva assunta in data 19.7.2018, con ordinanza che deve intendersi in questa sede integralmente richiamata, ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa e, in accoglimento dell'ultimo motivo di appello della parte civile, ha ammesso i testi di cui alla lista depositata in data 29.01.2015 "*. Ed allora, non sarebbe possibile individuare con logica certezza, se l'appello della parte civile sia stato accolto -ancorché parzialmente- dal Tribunale di Treviso (pagina 2) o se detto gravame, viceversa, sia stato interamente rigettato addirittura con condanna ex art. 592 cod. proc. pen. al pagamento delle spese (pagina 9). Sarebbe evidente che l'accoglimento e il rigetto di una impugnazione sono provvedimenti del tutto

antitetici che non possono coesistere e, soprattutto, che la condanna alle spese non sarebbe applicabile, essendo stato accolto il quarto motivo di gravame nel merito.

Con un **terzo motivo** di ricorso si deduce violazione di legge in punto di affermazione di responsabilità sostenendosi, tra l'altro, che il Todaro aveva l'obbligo di arresto del suo veicolo in coincidenza di detto attraversamento ai sensi dell'art. 141 comma 4 c.d.s., mentre l'art. 377 comma 2 d.P.R. 495/1992 lasciava al ciclista Basso la facoltà di decidere se percorrere l'attraversamento a piedi o in sella alla propria bicicletta.

Sul punto viene ricordato che la norma richiamata stabilisce che "Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano." Quindi solo nel caso di a) carreggiate a traffico particolarmente intenso; b) dove le circostanze lo richiedano; altrimenti i ciclisti possono percorrere l'attraversamento anche in sella al velocipede.

Ebbene -prosegue il ricorso- è stato, ampiamente, provato come nella carreggiata in questione non vi fosse traffico particolarmente intenso, ma anzi come la stessa fosse del tutto libera e impegnata solo occasionalmente dal passaggio di veicoli.

Tutto il carteggio processuale e le dichiarazioni testimoniali concordemente proverebbero, per la parte civile ricorrente, quanto qui affermato. E nemmeno le circostanze richiedevano al Basso di scendere dal velocipede e di attraversare a piedi portando la bicicletta a mano, perché, come dimostrato, la pista ciclopedonale da cui proveniva era collegata ad un'altra pista ciclopedonale posta alla sponda opposta di Viale Europa proprio dall'attraversamento pedonale in questione che, nella visione del Basso, costituiva anch'esso un raccordo ciclopedonale (il richiamo è al rapporto dell'incidente stradale, a pagina 18). Ed ancora, a dimostrazione dei gravi errori commessi dal giudicante, viene evidenziato che il Basso procedeva lungo l'attraversamento ad una velocità moderata e, quindi, con andatura concretamente assimilabile a quella di un pedone (ma anche maggiormente contenuta - si pensi in ipotesi ad un bambino che si immette improvvisamente su una strada rincorrendo una palla), per cui il mero dato che questi fosse in sella ad una bicicletta non differenziava in concreto la sua andatura rispetto a quella di una persona a piedi. E ciò è ancor più vero se si considera la sua condizione di rallentamento dovuta all'età avanzata con inevitabile limitazione di forza fisica e di agilità.

Il Todaro doveva, quindi, mettersi nella condizione di padroneggiare il potente veicolo da lui condotto, anche nelle ipotesi di eventuali imprudenze del Basso, la cui presenza sul tratto stradale in questione era ragionevolmente ed ampiamente

prevedibile, attesa la situazione, in concreto, esistente al momento del verificarsi dell'incidente (il richiamo è a questa Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Rv. 270176).

Ricorda il difensore ricorrente che la testimone Dametto, partita insieme all'imputato, nelle medesime condizioni di traffico e nel medesimo tratto stradale su cui viaggiava il Todaro, con identico percorso di marcia, ha avvistato il ciclista e, poiché andava piano, è riuscita a fermarsi e nonio ha investito (il richiamo è al verbale di udienza del 27.1.2016 ove si legge: "*Eravamo, con il Todaro, partiti dallo stesso posto. Dalla stessa area parcheggio ... da dove siamo usciti alle strisce pedonali non c'è molta distanza. Non saprei esattamente dire in metri. ..forse 30..io andavo piano e sono riuscita a fermarmi*").

Con un **quarto motivo** di ricorso, la parte civile ricorrente lamenta vizio di motivazione e travisamento della prova, rilevando come emergerebbe *per tabulas* come il giudice di appello abbia fondato la propria decisione assolutoria, riproponendo pedissequamente e acriticamente le conclusioni formulate in sede di indagini preliminari dal consulente del p.m. ing. dell'Isola, sebbene le stesse fossero state smentite dalle sopraggiunte dichiarazioni in fase dibattimentale delle uniche due testimoni oculari Dametto e Genesin.

In particolare, si segnala che in fase dibattimentale veniva (diversamente) provato: a) che il Todaro era sopraggiunto guidando a forte velocità su viale Europa fino all'attraversamento pedonale dove ha investito la parte civile; b) che la parte civile si era immessa sull'attraversamento pedonale a velocità moderata; c) che la parte civile aveva eseguito una manovra di immissione in viale Europa che, dalla sua prospettiva, era obbligata e sicura; d) che il Todaro, al momento dell'incidente, vedeva benissimo e che aveva visto ed osservato il Basso mentre attraversava tutta la carreggiata, ma che, ciò nonostante, non aveva arrestato il suo veicolo onde evitare di travolgere il povero ciclista.

La sentenza non darebbe conto del motivo per cui dette nuove prove acquisite al dibattimento, che privano di congruenza i calcoli eseguiti dall'ing. Dell'Isola - disinvoltamente posti a fondamento della decisione gravata ai fini di escludere la responsabilità del Todaro-, debbano essere ritenute irrilevanti ed ignorate ai fini del decidere.

Il giudice trevigiano sarebbe incorso, ancora, in vizio di travisamento della prova su questioni fondamentali inerenti la prevedibilità e la evitabilità in concreto dell'evento da parte del Todaro.

Inspiegabilmente, il giudice avrebbe trascurato di considerare che nel primo dibattimento era stata raggiunta la piena prova dell'evitabilità in concreto dell'evento mediante l'impiego dell'ordinaria diligenza. In particolare, come già precisato al primo motivo di gravame, la teste Dametto era da poco partita insieme

all'imputato e si trovava a viaggiare con il proprio automezzo nelle medesime condizioni di traffico e nello stesso tratto stradale percorso dal Todaro, con identico itinerario di marcia. La sola fondamentale differenza è che la Dametto ha avvistato il ciclista e, poiché andava piano, è riuscita a fermarsi; il Todaro, che non andava piano ma che, al contrario, aveva eseguito una manovra di brusca accelerazione distanziando la Dametto di venti metri in un brevissimo tratto, ha travolto il povero Basso, vieppiù mentre questi si trovava già al termine dell'attraversamento pedonale.

Con **un quinto motivo** la parte civile deduce, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, che il proprio appello era assolutamente fondato ed è pure stato espressamente accolto, ancorché limitatamente al quarto motivo, con ordinanza del Tribunale di Treviso in data 17.9.2018.

Si paleserebbe, pertanto, la nullità e la violazione di legge con riferimento al capo di sentenza che condanna la parte civile ex art. 592 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento di appello e di cassazione, perché: a) il quarto motivo di appello della parte civile era stato accolto, per cui l'art. 592 cod. proc. pen. è stato applicato in assenza dei presupposti di legge; b) la sentenza che condanna la parte civile al pagamento delle spese del procedimento pur in caso di accoglimento del gravame interposto è provvedimento abnorme; c) la parte civile ha proposto impugnazione dopo il pubblico ministero, sicché non è possibile imputare alla parte privata il carico "degli oneri derivanti dall'attività del rappresentante della pubblica accusa e non essendo possibile discernere le spese derivate dall'impugnazione di una parte da quelle provocate dal gravame dell'altra" (il richiamo è a Sez. 3, n. 11451 del 6/11/2018 dep. 2019, Rv. 275174 - 02);

Contrariamente a quanto deciso dal giudice trevigiano, l'accoglimento del quarto motivo di gravame della parte civile, semmai, vincolava il giudice di appello a valutare l'addebito delle spese al Todaro sia per il giudizio di cassazione che per quello di appello (il richiamo è al dispositivo dell'ordinanza n. 29116/2018 di questa Corte in questo procedimento).

La parte civile ricorrente, pertanto, in via principale, chiede annullarsi la sentenza agli effetti civili e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 622 cod. proc. pen.

In ogni caso, nonché nel caso in cui al presente ricorso dovesse sopraggiungere la maturazione del termine di prescrizione del reato (imminente al 29.4.2020), chiede di voler annullare la sentenza gravata agli effetti civili e di voler emettere i provvedimenti di legge previsti dall'art. 622 cod. proc. pen., in accoglimento di tutte le ragioni indicate nel presente ricorso (il richiamo è a Sez. 5, n. 15015 del 23/2/2012 Rv. 252487-01).

Come già richiesto dal pubblico ministero nel ricorso del 14/6/2019, fermo quanto sin qui formulato, eccepito e dedotto, in ipotesi di rigetto dei motivi di doglianza di cui al presente ricorso, le parti civili ricorrenti chiedono poi a questa Suprema Corte di voler adottare ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. i provvedimenti di legge idonei e necessari alla rettificazione degli errori contenuti nella sentenza impugnata, in particolare laddove enuncia che "il fatto non sussiste", essendo, viceversa, provata e risultante dal medesimo corpo della decisione impugnata la sussistenza del fatto storico descritto all'imputazione e anche il nesso di causalità tra l'investimento e le lesioni, oltre all'elemento soggettivo.

L'attuale erroneità, contraddittorietà e illogicità degli argomenti utilizzati da entrambi i giudici di primo e secondo grado ai fini liberatori a favore del Todaro, non consentirebbero, infatti, alla parte civile neppure di azionare le tutele in sede risarcitoria e restitutoria secondo-quanto previsto dall'art. 652 cod. proc. pen.

La parte civile ricorrente chiede, altresì, di voler emendare, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la sentenza resa dal giudice di appello in punto di omessa condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, atteso che non risultano dalla motivazione elementi indicativi della volontà del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale, di dette spese ed emerge, invece, la giustificazione del pagamento in favore della parte civile in dipendenza dell'intervenuto accoglimento di uno dei motivi di gravame dalla stessa interposti (il richiamo è a Sez. 5, n. 14702 del 4/3/2019, Rv. 275254).

La parte civile ricorrente chiede, pertanto: 1. agli effetti penali e civili dichiararsi nulla o, comunque, annullarsi la sentenza impugnata; 2. in ogni caso, annullarsi la medesima sentenza nella parte in cui ha condannato la parte civile Basso Rino al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello, nonché di quelle del già celebrato giudizio dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione. (RG 38773/2017 Ordinanza n. 26116/2018); 3. disporsi la correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. e condannarsi l'imputato Todaro Ezio Ignazio e la compagnia assicuratrice responsabile civile Vittoria Assicurazioni Spa" in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio per tutte le fasi a favore della parte civile Basso Rino, come da note già depositate, in ossequio all'ordinanza di questa Suprema Corte n. 29116/2018 in data 14.03.2018; 4. ai sensi dell'art. 620 comma 1 lett. l) cod. proc. pen., adottarsi ogni idoneo e opportuno provvedimento nel merito; 5. agli effetti civili, in accoglimento del ricorso promosso dalla parte civile e delle domande risarcitorie proposte, condannarsi ex art. 538 cod. proc. pen. l'imputato Todaro Ezio Ignazio e la compagnia assicuratrice responsabile civile "Vittoria Assicurazioni S.p.a." in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in via solidale tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali,

patiti e patienti, cagionati da Todaro Ezio Ignazio alla parte civile Basso Rino nella misura calcolata sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, così come specificamente indicato in ricorso; 6. in ogni caso, con richiesta ex art. 539 cod. proc. pen. di condanna dell'imputato Todaro Ezio Ignazio e della compagnia assicuratrice responsabile civile "Vittoria Assicurazioni S.p.a." in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in via solidale tra loro, al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva per l'ammontare pari a euro 300.000,00 (trecentomila/00), o per il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, a fronte del gravissimo danno provato, dal lungo tempo trascorso dalla data dell'incidente, dalla mancanza di qualsiasi congrua offerta risarcitoria dalla data del fatto ad oggi; 7. nell'ipotesi di sopraggiunto decorso del termine prescrizione, agli effetti civili ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. annullarsi la sentenza gravata e rinviarsi il procedimento al giudice civile competente per valore in grado di appello con ogni conseguente provvedimento di legge; 8. in via subordinata, disporsi ex art. 619 cod. proc. pen. la rettificazione degli errori della gravata sentenza per tutti i motivi indicati nel presente ricorso e negli atti quivi richiamati; 9. spese di lite integralmente rifuse a favore della parte civile Basso Rino per tutti i gradi di giudizio, come da separate notule.

3. In data **24/2/2020** è stata depositata memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. nell'interesse del responsabile civile Vittoria assicurazioni con la quale il difensore chiede rigettarsi i proposti ricorsi, sul rilievo che, con l'originario ricorso per Cassazione, il pubblico ministero non aveva minimamente censurato la prova dichiarativa e, che non vi è alcun contrasto da correggere tra dispositivo e motivazione.

4. In data **18/11/2020** sono state rassegnate le conclusioni scritte per l'udienza pubblica senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020) chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza in punto di condanna alle spese della parte civile, dichiarandosi inammissibile nel resto il ricorso.

5. In data **27/11/2020** sono state presentate conclusioni scritte nell'interesse della parte civile Basso Rino, con cui ci si associa alle richieste del PM ai fini penali e si insiste per l'accoglimento dei propri motivi di ricorso, con accoglimento della pretesa risarcitoria e vittoria di spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso è inammissibile.



Infondati, invece, sono tutti i motivi proposti nell'interesse della parte civile Basso Rino e, pertanto, il ricorso della stessa va rigettato.

2. Ed invero, in *primis* va rilevato che il provvedimento impugnato è stato adottato il 7 marzo 2019 e che contiene motivazione tutt'altro che apparente in merito al diniego della responsabilità dell'imputato, per cui devono ritenersi inammissibili tutte le censure avanzate da entrambi i ricorrenti ai sensi della lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. lgs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. lgs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 cod. proc. pen., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meriti della motivazione (cfr. Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557).

Sono inammissibili, in altri termini, tutti i motivi sopra illustrati, avanzati sia dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, che dalle parti civili in cui si censuri la sentenza impugnata, in concreto, sotto il profilo del vizio motivazionale, ancorché talora rubricati quali violazioni di legge.

3. Peraltro, quanto al ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, lo stesso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, nelle more del processo, il reato si è prescritto.

Ed invero, risalendo i fatti al 29/10/2012 e, trattandosi di processo già pendente dinanzi a questa Corte l'8/3/2020, rinviato all'udienza del 10/3/2020 in ragione della legislazione emergenziale anti-Covid in ossequio a provvedimento del capo dell'Ufficio, pur tenuto conto di ulteriori 113 giorni di sospensione della prescrizione, il termine massimo di prescrizione risulta decorso il **31 agosto 2020**.

In proposito questa Corte di legittimità ha chiarito che è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto qualora, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, sia maturata la causa estintiva del reato, salvo che emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla decisione rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile (Sez. 6, n. 34069 del 29/09/2020, Cozzolino, Rv. 279928).

Va rilevato che, secondo i principi generali del nostro processo penale, in particolare quelli fissati nell'art. 591 e 568, co. 4, cod. proc. pen., per proporre impugnazione occorra avervi interesse, che deve essere concreto - e cioè mirare a

rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato e persistere sino al momento della decisione (Sez. 1, n. 1695 del 19/03/1998, Papajani Rv. 210562).

L'interesse - concreto ed attuale - ad impugnare deve sorreggere anche il ricorso che sia proposto dal pubblico ministero e può, pertanto, ravvisarsi soltanto qualora l'impugnazione sia presentata dall'organo dell'accusa per far valere l'illegittimità della situazione derivante dal provvedimento la cui rimozione o modifica sia tale da incidere in modo effettivo sulla posizione dell'imputato, cioè, nella prospettiva accusatoria, di comportare la condanna del medesimo o, quantomeno, l'aggravamento delle conseguenze sanzionatorie lato sensu intese.

Il mezzo di impugnazione deve invero perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, PG C/ Briguglio, Rv. 27565101).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto qualora sia ormai maturata la prescrizione del reato. Ciò salvo che emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla decisione rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile (Sez. 6, n. 2025 del 12/12/2018 - dep. 16/01/2019, PG C/ Celsi, Rv. 27484401; Sez. 5, n. 30939 del 24/06/2010, P.G. in proc. Mangiafico, Rv. 24797101). Interesse che, nel caso di specie, non pare sussistere in capo alla parte pubblica ricorrente.

4. Ritiene in ogni caso il Collegio che - essendo il motivo di ricorso comune anche alle parti civili- vada evidenziato come, ancorché allorquando è stata pronunciata in data 7/3/2019 la sentenza impugnata non vi sia alcun dubbio che si fosse nella piena vigenza delle modifiche in materia di impugnazioni introdotte dalla l. 103/2017 e, in particolare, dell'art. 603 co. 3-*bis* cod. proc. pen., secondo cui, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ed ancorché risulti evidente che l'appello proposto dal pubblico ministero vertesse anche sulla prova dichiarativa, il giudice del gravame del merito non aveva l'obbligo, ai fini della conferma dell'assoluzione dell'imputato, di disporre d'ufficio la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Ciò, come si dirà, non solo perché nell'atto d'appello il PM non aveva esplicitamente censurato la sentenza del giudice di pace in relazione alla valutazione della prova dichiarativa, né ne aveva fatto espressa richiesta, ma perché tale obbligo sussiste solo allorquando in secondo grado si ribalti la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado.

Nel caso in esame, non si rinviene alcuna inosservanza di norma processuali.

Il rilievo di entrambi i ricorrenti non coglie nel segno in quanto il precedente citato dalla Procura ricorrente (la sentenza n. 14426/19) afferisce all'ipotesi di riforma di sentenza assolutoria, mentre nella specie il giudice d'appello ha confermato l'assoluzione dell'imputato.

Questa Corte di legittimità, a Sezioni Unite, ha chiarito (Sez. Un. n. 14800 del 21/12/2017 dep. 2018, Troise, Rv. 272431) che l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa, anche dopo l'introduzione dell'art. 603 co. 3-bis cod. proc. pen., va visto in stretta correlazione con il principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio necessario per condannare, ma non per assolvere.

Come scrive in motivazione il Supremo Collegio: *"Nella valutazione degli elementi di prova (...) è lo stretto collegamento fra la regola del "ragionevole dubbio" e il principio costituzionale della presunzione di innocenza ad imporre al giudice d'appello il rispetto di un più elevato standard argomentativo per la riforma di una sentenza assolutoria. La garanzia della rinnovazione istruttoria, al contempo, interviene per controbilanciare il rischio di una prima condanna in appello, qualunque sia la natura, ordinaria o a cognizione "contratta", del procedimento penale"* (così Sez. Un. n. 14800/18, in motivazione, pag. 5)..

Già in precedenza, peraltro, SSUU *Dasgupta* (Sez. Un. n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267487) e *Patalano* (Sez. Un. n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269785), pur non ancora nella vigenza dell'art. 603 co. 3-bis cod. proc. pen., avevano evidenziato come il principio di immediatezza, privo di garanzia costituzionale autonoma, costituisca fondamentale ma non indispensabile carattere del contraddittorio, modulabile dal legislatore sulla base dell'incidenza dell'oltre ogni ragionevole dubbio sulla decisione da assumere, sicché esso diviene recessivo laddove - come nel caso di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna - detto canone non venga in questione. In motivazione le Sezioni Unite avevano anche precisato come il principio di immediatezza non potesse essere usato per modificare la natura del giudizio di appello, sostanzialmente cartolare, e renderlo un *"novum iudicium"*.

Tale elaborazione giurisprudenziale ha consentito alle SSUU *Troise* di affermare che: *"Proprio in quanto non viene in rilievo il principio del "ragionevole dubbio", la Corte ha ritenuto di non poter condividere l'orientamento (Sez. 2, n. 32619 del 24/4/2014, Pipino, Rv. 260071; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327; Sez. 2, n. 36434 del 21/7/2015, Migliore s.p.a.; Sez. 5, n. 36208 del 13/02/2015, Nascimbene; Sez. 5, n. 42389 del 11/05/2015, De Ligio, queste ultime non massimate), secondo cui, anche in caso di riforma della sentenza di con-*

danna in senso assolutorio, il giudice di appello, al di là di un dovere di "motivazione rafforzata", deve previamente procedere ad una rinnovazione della prova dichiarativa" (così Sez. Un. n. 14800/18, pag. 5 della motivazione).

Nel solco di tale condivisibile *dictum* può dunque affermarsi che, ancorché vi sia stato appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 603 co-3bis cod. proc. pen. porta a ritenere che il giudice di appello che confermi la pronuncia di proscioglimento operata in primo grado non abbia l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale.

Ciò in quanto, come incisivamente notato da Sez. 6, n. 40159 del 3/11/2011, Galante, Rv. 251066, *"la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza"*.

Inoltre, la sentenza di appello che si conformi a quella assolutoria di primo grado non necessita di un particolare rigore motivazionale, valendo tutta l'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità in punto di c.d. "doppia conforme". E, quindi, nell'effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, il giudice del gravame del merito non è chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle quali si sia già soffermato il primo giudice, con argomentazioni che vengano ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In una simile evenienza, infatti, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello - indipendentemente che siano entrambe di condanna o entrambe di assoluzione - fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (confronta l'univoca giurisprudenza di legittimità di questa Corte: per tutte Sez. 2 n. 34891 del 16/5/2013, Vecchia, Rv. 256096; conf. Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250).

Nella motivazione della sentenza confermativa di quella di primo grado il giudice del gravame di merito non è tenuto, inoltre, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro

valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv.254107). La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'"ossatura" dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (così si era espressa sul punto sez. 6, n. 1307 del 26/9/2002, dep. 2003, Delvai, Rv. 223061).

Naturalmente, resta la possibilità per il giudice di appello, anche in caso di conferma dell'assoluzione pronunciata dal giudice di primo grado, di disporre, su richiesta di parte (art. 603 co. 1 cod. proc. pen.) o anche d'ufficio (art. 603, co. 3 cod. proc. pen.) la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, rispettivamente "se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti" ovvero "se la ritiene assolutamente necessaria". Oppure di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nei limiti previsti dall'art. 495 co. 1 cod. proc. pen., se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado (art. 603 co. 2 cod. proc. pen.)

5. Il secondo motivo di doglianza proposto dalla parte civile appare infondato.

Ed invero, non si rinviene il lamentato contrasto tra il dispositivo e la motivazione, atteso che anche nel corpo della motivazione viene espressamente indicato che si impone "l'assoluzione dell'imputato con la formula perché il fatto non sussiste", conformemente al dispositivo, e che le ulteriori argomentazioni del giudice, a sostegno di tale convincimento, non possono interpretarsi nel senso indicato dal ricorrente, né sono sintomo di divergenza tra *decisum* e realtà dei fatti processuali.

Va in proposito rilevato che, anche qualora si dovesse ritenere che vi sia stato un errore nella scelta della formula assolutoria, dovendosi adottare la formula "perché il fatto non costituisce reato" – e così non è- comunque non saremmo in presenza di una nullità insanabile, ma di un errore emendabile ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen.

Le censure proposte, al più, attendono alla tenuta motivazionale del provvedimento impugnato, e rientrano tra quelle ineducabili in ragione del novellato art. 606 co-2bis cod. proc. pen.

6. Il terzo motivo di ricorso della parte civile, con il quale si contesta violazione di legge per erronea applicazione di norma penali, è del tutto generico e reiterativo nel contestare elementi confortanti la colpevolezza dell'imputato nel reato ascritto, ma non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che appare nel complesso esaustiva e non manifestamente infondata.

Analogamente, con il quarto motivo si lamenta il travisamento della prova, sul rilievo che il convincimento del giudice di merito si sia basato sulle conclusioni del consulente del PM Ing. Dell'Isola, conclusioni, tuttavia, smentite dalle sopraggiunte dichiarazioni in fase dibattimentale delle testimoni oculari Dametto e Genesin. Ebbene, anche tale profilo di doglianza appare generico e infondato, atteso che si offre una diversa ricostruzione dei fatti, una nuova valutazione degli elementi istruttori acquisiti non più persuasiva della ricostruzione effettuata dai giudici di merito; ed in proposito la ampia ed esaustiva motivazione del provvedimento impugnato non soffre di illogicità alcuna, sicché le doglianze del ricorrente non ne scalfiscono la tenuta.

La parte civile ricorrente, ancorché rubrici tali motivi di ricorso quale violazione di legge, sollecita a questa Corte di legittimità una rivisitazione del fatto non possibile in questa sede. E, comunque, come detto in precedenza, propone al più un vizio di motivazione inammissibile in caso di doppia conforme assoluzione ai sensi dell'art. 606 co-2bis cod. proc.

Peraltro, questa Corte di legittimità ha chiarito che la denuncia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro influenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (sez. 2, n. 9242 dell'8.2.2013, Reggio, rv. 254988).

7. Infondato, in ultimo, è il motivo di ricorso in punto di condanna alle spese processuali della parte civile all'esito del giudizio di appello.

In primis, a tal proposito, va evidenziato che non c'è, come sostenuto dalla parte civile ricorrente, un accoglimento parziale dell'appello, in quanto con l'ordinanza del 17/9/2018 la Corte capitolina ha accolto una difesa istruttoria, ammettendo i testi di cui alla lista depositata in data 29/1/2015, ma poi ha rigettato tutti i motivi di gravame proposti, confermando la sentenza impugnata.

Orbene, in base all'art. 592 co. 1 cod. proc. pen. con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione la parte privata che l'ha proposta "è condannata alle spese del procedimento".

Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, sin dal 2005, hanno affermato il principio che, in tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l'obbligo di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo, nel caso in cui l'impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell'imputato non sia stata accolta, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del P.M. (Sez. Un., n. 41476 del 25/10/2005, Misiano, Rv. 232165).

Più recentemente, Sez. 5, n. 5934 del 6/10/2011 dep. 2012, Franco, Rv. 252155, ha affermato che in tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, aveva affermato essere legittima la condanna dell'imputato alle spese processuali, nel caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, anche quando, oltre alla parte privata, abbia proposto impugnazione il pubblico ministero, in quanto la disposizione di cui all'art. 592 cod. proc. pen. - per la quale con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento - non prevede al riguardo alcuna eccezione; d'altro canto, l'art. 67 della legge n. 69 del 2009 - abrogando il vincolo di solidarietà tra coimputati precedentemente imposto nel caso di condanna dall'art. 535, comma secondo, cod. proc. pen. - ha reso obbligatoria la ripartizione delle spese.

Il principio, con tutta evidenza, vale anche per il caso in cui, a proporre l'impugnazione insieme al pubblico ministero, sia la parte civile. E lo ha chiarito la recente e condivisibile Sez. 4, n. 27239 del 16/9/2020, Lala, Rv. 279535.

Il Collegio conosce, ma non condivide, infatti, l'isolato orientamento di questa Corte, richiamato dalla parte civile ricorrente civile, secondo cui, nel caso di mancato accoglimento delle impugnazioni proposte avverso sentenza di assoluzione tanto dal PM quanto dalla parte civile, non potrebbe darsi luogo alla condanna di quest'ultima al pagamento delle spese, come previsto in via generale dall'art. 592, comma 1, cod. proc. pen., non potendosi far gravare sulla parte civile anche gli oneri derivanti dall'attività del rappresentante della pubblica accusa e non essendo possibile discernere tra le spese derivate dall'impugnazione dell'una o dell'altra parte (così Sez. 4, n. 14406 del 13/03/2002, Rv. 221841; Sez. 3, n. 11451 del 6/11/2018 dep. 2019, Rv. 275174).

E nemmeno si ritiene di condividere l'orientamento intermedio, secondo cui, in tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice avrebbe l'obbligo di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo, solo limitatamente a quelle cui essa ha dato causa, nel caso in cui l'impugnazione da

questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell'imputato non sia stata accolta, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del P.M. (così Sez. 1, n. 2750 del 12/07/2016 dep. 2017 D'Urso Rv. 269409 nella cui motivazione, la Corte ha osservato che l'abrogazione, per effetto dell'art. 67 della legge n. 69 del 2009, del vincolo di solidarietà fra coimputati nell'obbligo di pagamento delle spese processuali, ha determinato, specularmente, il venir meno della ragione di mantenere l'obbligo di pagamento integrale delle spese a carico della parte civile nel caso di contemporanea soccombenza da parte del P.M. nell'impugnazione).

Ed invero, ritiene questa Corte, conformemente alle già ricordate Sez. Un. n. 41476/2005 e Sez. 5 n. 934/2012, che l'art. 592 cod. proc. pen., norma che prevede la condanna alle spese processuali del giudizio di impugnazione solo della parte privata, e non invece della parte pubblica soccombente non preveda al riguardo alcuna eccezione. E che il venir meno del vincolo di solidarietà fra coimputati nell'obbligo di pagamento delle spese processuali, per effetto dell'art. 67 della legge n. 69 del 2009, non può influire sul principio di mantenere l'obbligo di pagamento integrale delle spese a carico della parte civile nel caso di contemporanea soccombenza da parte del P.M. nell'impugnazione.

Va pertanto ribadito che, in tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l'obbligo di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo, nel caso in cui l'impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell'imputato non sia stata accolta, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del P.M. (Sez. Un., n. 41476 del 25/10/2005, Misiano, Rv. 232165). Con la precisazione che non rileva dalla richiesta di quale parte impugnante le spese in questione siano derivate.

Evidentemente analogo principio vale anche per il presente giudizio di legittimità, conseguendo al rigetto dei motivi proposti dalla parte privata, ancorché sia stato proposto analogo ricorso anche da parte del pubblico ministero, la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica di Treviso.

Rigetta il ricorso della parte civile Basso Rino che condanna al pagamento delle spese processuali.